



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere
Claudio GUERRINI	Consigliere
Elisabetta CONTE	Referendario
Sergio Antonio PRESTIANNI	Referendario
Francesca COSENTINO	Referendario (relatore)

Nell'adunanza in camera di consiglio del 20 gennaio 2022 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota prot. 104/2021, con cui il Consiglio delle autonomie locali ha trasmesso la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Finale Ligure (SV);

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 84, c. 6, e 85, nonché l'art. 16, c. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che ha prorogato le misure e le facoltà attribuite dal citato art. 85 fino al 31 marzo 2022;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 31 marzo 2021, del 21 aprile 2021, del 22 luglio 2021 e del 16 settembre 2021 e del 14 dicembre 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti del 31 dicembre 2021, n. 341, recante

“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”, che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 l’applicazione delle suddette regole;

Visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, le circolari 20 novembre 2020, n. 39, 9 marzo 2021, n. 11, 30 marzo 2021, n. 13, 16 luglio 2021, n. 24 e 13 agosto 2021, n. 28, nonché, le prescrizioni del Medico Competente relative all’emergenza a causa della pandemia da COVID-19;

Viste le disposizioni del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 2 del 3 gennaio 2022, con cui viene prorogato fino al 31 marzo 2022, tra l’altro, l’utilizzo delle modalità audio/video di collegamento da remoto per lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche per l’esame collegiale degli affari da definire con deliberazioni della Sezione;

Vista l’ordinanza n. 3/2022 con cui è stata deferita la questione all’esame collegiale della Sezione;

Udito, nella suddetta camera di consiglio, il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Cosentino

Premesso in fatto

Il comune di Finale Ligure ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere, ex art. 7 comma 8 della legge 131/2003, volta a conoscere se le spese sostenute per incentivi tecnici, ai sensi dell’ art. 113 comma 5 bis del Codice degli appalti, possano essere ricomprese nel computo della spesa per il personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale dell’Ente, come definita dall’art. 33 comma 2 del DL 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.

Considerato in diritto

L’esame del quesito presuppone la previa valutazione dell’ammissibilità del medesimo sotto i profili soggettivo ed oggettivo, sulla base dei criteri interpretativi enucleati dalla Sezione delle Autonomie.

Come è noto, infatti, la funzione consultiva intestata dalla legge al giudice contabile può esercitarsi nell’ambito perimetrato dalla sussistenza di determinati requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva, concernenti, in particolare, il requisito della legittimazione dell'organo richiedente e quello dell’attinenza del quesito alla materia contabile.

Nel caso di specie, la richiesta di parere formulata dall’Ente si palesa ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo.

Sotto il primo profilo, occorre rilevare come l’istanza provenga dal Sindaco del Comune interessato, ossia dal legale rappresentante dell'Ente, per il tramite del CAL, che è certamente organo legittimato a formulare detta richiesta, sulla base del consolidato

orientamento della Sezione delle Autonomie, espresso a partire dall'atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e dalla deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere, che riguarda la natura della spesa per incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in relazione alla determinazione della capacità assunzionale introdotta dal comma 2 dell'art. 33 del decreto legge 34/2019, appare rispettosa dei parametri di ammissibilità enucleati dalla Sezione delle Autonomie.

Ai fini dell'ammissibilità oggettiva, l'istanza risulta connotata da "generalità" ed "astrattezza", non riguardando fatti gestionali specifici ma ambiti e oggetti di portata generale. Le Sezioni regionali di controllo non possono, infatti, pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente.

Inoltre, il quesito risulta rientrare appieno nella materia della contabilità pubblica, nell'accezione datane dalla giurisprudenza contabile, in relazione alla quale le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono esercitare, legittimamente, la funzione consultiva loro attribuita dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Con particolare riferimento a tale profilo, occorre premettere che è stata, da tempo, recepita una nozione estesa o "dinamica" di contabilità pubblica, volta a ricomprendere non soltanto la normativa strettamente attinente all'acquisizione delle entrate e all'erogazione delle spese, ma anche quella riguardante le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, che si ripercuotono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio (cfr. Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010, richiamata dalla deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG della Sezione delle Autonomie).

In quest'ottica, anche la "materia del personale" è stata ricondotta alla contabilità pubblica spostando "l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri", cosicché "materie estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica" (SSRR del. 54/2010 cit.).

Aderendo a tali principi, il quesito proposto può, pertanto, ritenersi inerente alla materia contabile poiché involge questioni interpretative riguardanti statuizioni normative strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Risulta, altresì, sussistente l'ulteriore requisito di ammissibilità oggettiva dell'istanza esplicantesi nella non interferenza della valutazione con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti, dalla legge, di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

L'esame del quesito nel merito presuppone l'inquadramento normativo della fattispecie alla luce delle diverse pronunce della giurisprudenza contabile.

Come è noto, l'art 113 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall' art. 76 del D. lgs. 56/2017, consente, analogamente a previgenti disposizioni normative, di erogare emolumenti economici accessori al personale interno delle Pubbliche amministrazioni per remunerare determinate attività, tecniche e amministrative, riguardanti le procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Il comma 1 del citato articolo specifica che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

A valere su detti stanziamenti, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano, ad un apposito fondo, risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, al fine di remunerare le funzioni tecniche svolte dal personale interno in relazione a specifiche attività, tassativamente elencate (comma 3: " .. attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti").

La ripartizione di una quota pari all'ottanta per cento di dette risorse avviene, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra soggetti specificatamente determinati e cioè il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nonché i loro collaboratori, secondo modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle singole amministrazioni.

La corresponsione dell'incentivo è strettamente subordinata all'accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e non può superare, per ciascun dipendente, nel corso dell'anno, l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Il restante venti per cento delle risorse del fondo è invece destinato ad ulteriori specifiche finalità, tassativamente indicate dalla legge (comma 4 art. 113 cit.: " acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli").

La giurisprudenza contabile si è, da tempo, interrogata sulla sottoposizione degli incentivi per funzioni tecniche ai generali vincoli posti alla spesa per il personale ed in particolare ai limiti posti al trattamento accessorio del personale dipendente.

Già con delibera 16/2009/QMIG la Sezione delle Autonomie, con riferimento alle limitazioni alla spesa per il personale previste dall'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha riconosciuto agli "incentivi per la progettazione interna" di cui all'articolo 93, comma 7-ter del d.lgs.163/2006, natura di spesa di investimento, finanziata nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spesa di funzionamento compresa nella gestione corrente, con la conseguente esclusione di detti incentivi dal novero della "spesa per il personale" ai fini dell'applicazione della citata disposizione finanziaria.

Lo stesso orientamento interpretativo è stato condiviso dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione 51/CONTR/2011, che ha escluso dal rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 comma 2bis del decreto legge 78/2010 tutti quei compensi per prestazioni professionali specialistiche, tra cui gli incentivi per la progettazione interna.

Con mutato indirizzo giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 7/2017 (confermata dalla deliberazione 24/2017), ha, invece, qualificato gli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice dei contratti quale spese correnti di funzionamento, assoggettati al rispetto del tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici fissato dall'art. 9 comma 2 bis del decreto legge 78/2010, anche in rapporto al limite dell'ammontare delle risorse del trattamento accessorio del personale pubblico introdotto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, la Sezione delle Autonomie ha fondato il proprio mutato convincimento sia sulla distinzione tra il compenso incentivante previsto dal comma 2 dell'art. 113 e l'abrogato incentivo per la progettazione di cui all'articolo 93, comma 7-ter del d.lgs.163/2006, sia sulle peculiarità della nuova disciplina normativa, caratterizzata dall'estensione di detti incentivi anche agli appalti di servizi e forniture e dall'ampliamento del novero dei beneficiari (individuati nei profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di spesa).

Successivamente ai citati approdi della giurisprudenza contabile, l'art. 1 comma 526 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un nuovo comma 5-bis all'art. 113 citato, stabilendo che "gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"; la novella normativa ha reso, pertanto, necessario un nuovo pronunciamento della Sezione delle Autonomie, sollecitato dalle ordinanze di rimessione delle Sezioni regionali di controllo per la Puglia (delib. 9/2018/QMIG) e per la Lombardia (delib. 40/2018/QMIG).

In particolare, è stato posto il quesito della riconducibilità di detti incentivi alla spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente, ai fini dell'applicazione del tetto fissato dall'art. 23 del D lgs 75/2017, che stabilisce che, " ..a decorrere dal 1 luglio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,

anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016..”.

Muovendo da un'analitica disamina delle caratteristiche proprie di detti incentivi alla luce della ratio della novella legislativa, la Sezione delle Autonomie (Delib. 6/AUT/2018/QMIG) ha affermato che l'intervento normativo in questione “pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività)” risulta finalizzato a “...dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere”.

La ratio della norma è quindi quella di “...stabilire una diretta corrispondenza tra incentivo ed attività compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell'ambito dello svolgimento di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione di specifiche procedure. L'aver correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale”.

La Sezione delle Autonomie ha quindi inteso chiarire che “Anche se l'allocazione contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del ‘medesimo capitolo di spesa’ previsto dai singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente – trattandosi, in senso oggettivo, di emolumenti di tipo accessorio spettanti al personale – la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa di personale e dalla spesa per il trattamento accessorio (...)”.

Ciò in considerazione anche delle caratteristiche proprie di tali emolumenti, estremamente variabili nel tempo e, pertanto, “difficilmente assoggettabili a limiti di finanza pubblica a carattere generale che hanno come parametro di riferimento un predeterminato anno base (...)”.

La delibera citata è chiara nello stabilire che l'allocazione in bilancio degli incentivi tecnici stabilita dal legislatore “ha l'effetto di conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta, in quanto finalizzata a considerare globalmente la spesa complessiva per lavori, servizi o forniture, ricomprendendo nel costo finale dell'opera anche le risorse finanziarie relative agli incentivi tecnici...”.

In conclusione, il ragionamento della Sezione delle Autonomie è incentrato sulle caratteristiche proprie della disciplina normativa di detti emolumenti alla luce della novella legislativa citata, cui si riconosce la portata di norma innovativa volta a tipizzare espressamente l'allocazione in bilancio di detti emolumenti; l'effetto che ne consegue è l'esclusione di detta voce di spesa dalle spese di personale e dal vincolo riguardante il trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni pubbliche.

Conclusivamente, la Sezione della Autonomie ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"

In senso conforme a tale orientamento si sono espresse varie Sezioni di controllo (Sez. Friuli V.G. delib. 6/2018/PAR; Sez. Umbria, delib. 14/2018/PAR; Sez. Veneto 72/2019/PAR; più di recente, Sez. Emilia Romagna 43/2021/PAR; Sez. Puglia 159/2021/PAR; Sez. Sardegna 1/2022/PAR) e la stessa Sezione della Autonomie con successive delibere (cfr. delib. 15/2019/QMIG e 26/2019/QMIG).

Si tratta ora, di verificare, in risposta al quesito proposto, se gli indirizzi interpretativi summenzionati debbano ritenersi operanti anche con riferimento al vincolo posto dall'art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019 che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei comuni.

L'art.33 citato, rubricato " Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita' finanziaria" stabilisce, al comma 2, che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, "...sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione...". Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali (...) sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (...). I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia

superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...)”

La norma citata prevede, in sintesi, il superamento della regola del turn-over e l'introduzione di un meccanismo maggiormente flessibile basato sul concetto di sostenibilità finanziaria della spesa di personale e fondato su determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

In attuazione dell'art. 33 comma 2 del citato decreto legge è stato emanato il DPCM 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" cui ha fatto seguito la Circolare 13 maggio 2020 della Ragioneria dello Stato, contenente indirizzi applicativi.

Questa Sezione ritiene che la natura giuridica delle spese per incentivi tecnici, quale individuata dalla pronuncia della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, non trovi una diversa qualificazione in relazione al vincolo posto dall'art. 33 comma 2 del decreto legge 34/2019.

Tale approdo interpretativo pone, certamente, il problema della corretta contabilizzazione delle voci di spesa in questione, come la stessa Sezione delle Autonomie rileva nella citata delibera 6/2018/QMIG, non sottraendosi ai "possibili dubbi sul piano della gestione contabile" derivanti dalla particolare allocazione in bilancio dei detti incentivi, ad opera del legislatore. La Sezione tuttavia soggiunge che "pur permanendo l'esigenza di chiarire le specifiche modalità operative di contabilizzazione, la novella impone che l'impegno di spesa, ove si tratti di opere, vada assunto nel titolo II della spesa, mentre nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, ma con qualificazione coerente con quella del tipo di appalti di riferimento".

Al riguardo, occorre tener conto delle modifiche introdotte dal decreto 1° agosto 2019, pubblicato in G.U. il 22 agosto 2019, di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, con l'inserimento, al paragrafo 5.2, lettera a), di una particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici: "Al paragrafo 5.2, lettera a), (...) sono inserite le seguenti: "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel

rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. (...)”.

Trattasi di una doppia contabilizzazione che, come è stato recentemente osservato (cfr. Sez. reg.le controllo Lombardia, parere 73/2021/PAR; Sez. reg.le controllo Abruzzo, parere 249/2021/PAR), non inficia le conclusioni raggiunte in merito alla natura giuridica di detti emolumenti.

Ad evitare che la mancata sottoposizione degli incentivi tecnici ai vincoli posti alla spesa di personale possa determinare una espansione incontrollata di detta voce di spesa, soccorrono i limiti fissati dallo stesso legislatore: la fissazione del tetto massimo del 2% dell'importo posto a base di gara; il limite rappresentato dal tetto annuo del 50% del trattamento economico complessivo spettante al singolo dipendente; la delimitazione dei possibili destinatari di detti incentivi (individuati nei soggetti incaricati dello svolgimento di attività tassativamente indicate dalla legge); l'obbligo di adozione di un Regolamento che specifichi le condizioni di erogazione di detti incentivi; l'obbligo di fissazione di criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, nel caso di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.

Inoltre, la corretta procedura di contabilizzazione degli incentivi tecnici deve comunque rimanere strettamente connessa al mantenimento degli equilibri di bilancio, con la conseguenza che ciascuna amministrazione, nella costituzione del fondo e nella conseguente ripartizione tra gli aventi diritto, deve valutare attentamente la sostenibilità finanziaria della spesa al fine di preservare il corretto uso delle risorse pubbliche ed una sana gestione finanziaria.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal comune di Finale Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del suddetto Comune.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022, tenuta da remoto tramite videoconferenza.

Il Magistrato relatore
(Francesca Cosentino)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria **il 24 gennaio 2022**
Il Funzionario preposto